



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**VERBALE DI ACCORDO SUL  
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DELL'ENTE  
PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 2006/2009 E BIENNIO ECONOMICO  
2008/2009**

In data **3 febbraio 2009** alle ore **10.00**, presso la sede dell'Ente Parco, a seguito degli incontri per la definizione del contratto in oggetto e dell'autorizzazione alla sottoscrizione espressa dal Consiglio direttivo dell'Ente con provvedimento n. 59 del 30 dicembre 2008, la delegazione pubblica di parte datoriale **dell'Ente Parco**

**Regionale della Maremma** nella persona del

Direttore Arch. Enrico Giunta FIRMATO

e le seguenti organizzazioni e rappresentanze sindacali:

**RSU**

Sig.<sup>ra</sup> Beatrice Antoni FIRMATO

Sig. Maurizio Lunardi ASSENTE

Sig.<sup>ra</sup> Lucia Poli FIRMATO

Sig. Marco Rubegni FIRMATO

**C.I.S.L. F.P.S.**

Sig. Paolo Caldelli FIRMATO

**C.G.I.L. F.P.**

Sig. Claudio Renzetti FIRMATO

**U.I.L. F.P.L.**

Sig. Roberto Bisanti FIRMATO

sottoscrivono l'allegato contratto decentrato integrativo del personale dipendente dell'Ente Parco Regionale della Maremma 2006/2009 e biennio economico 2008/2009.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE  
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 2006/2009 E BIENNIO  
ECONOMICO 2008/2009**

PARTE I

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006-2009

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*

*Ambito di applicazione*

1. Il presente contratto decentrato integrativo aziendale si applica a tutto il personale in servizio - escluso il Direttore del Parco - presso l'Ente Parco Regionale della Maremma, con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a termine, ad orario pieno e/o parziale, nel periodo di vigenza del medesimo.

*Articolo 2*

*Durata e decorrenza*

1. Il presente contratto ha validità per il periodo 1/1/2006 - 31/12/2009.
2. Sono esclusi gli istituti e le materie che, per loro natura, richiedono tempi diversi di negoziazione e/o di verifiche periodiche.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipulazione, salvo diversa prescrizione contenuta nel presente contratto.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno; è fatta salva la facoltà di disdetta delle parti da esercitare, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato.

*Articolo 3*

*Conferma discipline precedenti*

1. Ove non espressamente disapplicate o diversamente regolate dal presente contratto continuano ad applicarsi le norme del contratto collettivo decentrato integrativo 31/3/2005.

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Articolo 4

*Criteri generali*



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

*per l'incentivazione del personale e per la ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi*

1. Le risorse annualmente destinate alle finalità previste dall'articolo 17 comma 1 lettera a) del CCNL 1/4/1999 sono ripartite ed erogate per compensare la produttività collettiva in relazione a significativi aumenti di produttività ed all'incremento quali - quantitativo dei servizi erogati dall'Ente, in conseguenza del miglioramento dell'efficacia ed efficienza della prestazione dei dipendenti resa nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa.

2. Le risorse annualmente destinate alla produttività collettiva di cui al precedente comma 1 lettera a), sono annualmente ripartite, dal Direttore del Parco, tra le unità organizzative e/o gruppi di lavoro dell'Ente, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) valore quali-quantitativo delle attività assegnate;  
b) quantità e professionalità del personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi e /o svolgimento delle attività attribuite.

3. Nella ripartizione delle risorse di cui al precedente comma il Direttore del Parco assicura, comunque, ove possibile, una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra il personale assegnato all'unità organizzativa/gruppo di lavoro sulla base dei criteri previsti all'accordo del 21/12/2000.

5. Le risorse assegnate a ciascun dipendente sono annualmente ridotte in relazione alle assenze del dipendente interessato e distribuite in parti uguali al restante personale dell'unità organizzativa/gruppo di lavoro di appartenenza del medesimo. A tal fine sono considerate tutte le assenze ad esclusione di quelle:

a) per periodi di malattia successivi al decimo giorno consecutivo;  
b) derivanti e conseguenti da infortunio sul lavoro o causa di servizio;  
c) per ricovero ospedaliero o day hospital;  
d) relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  
e) per convalescenza conseguenti a ricovero ospedaliero in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN che dimostri il nesso eziologico e la continuità tra il ricovero e la convalescenza;  
f) per congedi di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo di paternità;  
g) per permessi per lutto, citazioni a testimonianze e per l'espletamento delle funzioni di giudice onorario;  
h) previste dall'articolo 4 comma 1 legge 8/3/2000, n.53;  
i) per i portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33 comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n.104;  
l) per ferie, recuperi festivi e crediti orari a qualsiasi titolo maturati;  
m) permessi per donazione sangue e midollo osseo.

6. La diminuzione di cui al precedente comma è determinata sottraendo il rateo giornaliero dell'assenza calcolato in via convenzionale suddividendo il valore complessivo spettante al dipendente per 360.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

7. Le risorse di cui al comma 2 sono periodicamente erogate ai dipendenti interessati successivamente, e sulla base, della valutazione delle prestazioni effettuata dal Direttore sulla base dei parametri individuati nel sistema permanente di valutazione di cui all'accordo del 21/12/2000. La valutazione di cui al presente comma tiene conto degli effettivi incrementi quali/quantitativi delle attività, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle prestazioni rese dal dipendente valutato.

8. L'articolo 5 del contratto decentrato integrativo aziendale del 21/3/2005 è disapplicato e sostituito dal presente.

*Articolo 5  
Fattispecie, criteri valori e procedure  
per l'Individuazione di specifiche responsabilità e relativi compensi*

1. Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative caratterizzate dall'esercizio di effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il presente compenso funzioni e compiti che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti.

2. Il compenso può essere corrisposto a dipendenti delle categorie B, C, e D a condizione che non risultino essere titolari di incarico ascrivibile all'area delle posizioni organizzative ed in possesso di un'anzianità di servizio presso l'Ente Parco di almeno tre anni, entro gli importi definiti al successivo comma 3.

3. Il compenso massimo per l'incarico di specifica responsabilità è fissato in € 1.000,00 annui per la categoria B, € 1.500,00 annui per la categoria C, e in € 2000,00 annui per la categoria D. La quota del fondo per le risorse decentrate da destinare annualmente al finanziamento dei predetti compensi è fissata in sede di contrattazione per la ripartizione delle risorse dell'esercizio medesimo.

4. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma, il Direttore, sentiti eventualmente i responsabili degli uffici, individua il numero delle posizioni caratterizzate dall'assunzione di specifiche responsabilità sulla base delle proposte di pesatura effettuate dai responsabili medesimi, secondo i seguenti parametri e criteri:

- a) dimensione organizzativa e necessità di organizzazione e controllo - max punti 25
- b) varietà e complessità dei progetti e dei processi amministrativi con rilevante autonomia - max punti 25
- c) rapporti con l'utenza sia esterna che interna - max punti 25
- d) rilevanza per l'ente dei progetti e processi gestiti - max punti 25.

5. Il Direttore del Parco assegna successivamente il numero delle posizioni caratterizzate da specifiche responsabilità e ne dà informazione alle rappresentanze ed organizzazioni sindacali.

6. In sede di prima applicazione o qualora intervengano cambiamenti sostanziali nelle posizioni individuate, l'attribuzione degli incarichi di specifica responsabilità è preceduta da una fase istruttoria, adeguatamente pubblicizzata, durante la quale il personale in possesso dei requisiti presenta la richiesta per ricoprire l'incarico corredata dal proprio curriculum formativo/professionale al Direttore.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

7. La valutazione delle richieste pervenute sarà fatta dal Direttore del Parco coadiuvato dai responsabili dei singoli uffici, valutando l'esperienza lavorativa maturata, le conoscenze specialistiche, la preparazione e l'attitudine a ricoprire il ruolo specifico.

8. Successivamente l'incarico è conferito dal Direttore del Parco con atto formale e motivato. Gli incarichi avranno durata annuale, rinnovabili con atto formale e motivato del Direttore. La durata temporale dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella relativa al Direttore medesimo.

9. Gli incarichi conferiti possono essere revocati prima della scadenza, con atto formale e motivato del Direttore del Parco, per:

- a) intervenuti mutamenti organizzativi;
- b) accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato;
- c) periodi di assenza superiori a 30 giorni continuativi;
- d) sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale.

10. I provvedimenti di nomina e revoca devono essere trasmessi all'unità organizzativa competente in materia di personale per l'inserimento all'interno del fascicolo personale del dipendente. Degli stessi provvedimenti deve esserne data informazione alle organizzazioni e rappresentanze sindacali.

11. Il trattamento economico complessivo spettante al titolare è ridotto per ogni giornata di assenza, ad esclusione di quelle già elencate al precedente articolo 4 comma 5, del corrispondente rateo giornaliero determinato suddividendo il compenso spettante su base mensile per 30. I risparmi derivanti dal presente comma costituiscono economie di bilancio.

12. Il presente articolo annulla e sostituisce l'articolo 6 del contratto decentrato integrativo aziendale del 21/3/2005

#### *Articolo 6 Norma programmatica*

1. Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente ridefinire entro il 31/12/2008 ed a valere dall'esercizio 2009 il sistema indennizzante definito con il contratto 21/3/2005 e non diversamente disciplinato dal presente contratto.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 le parti procederanno a verifica dell'organizzazione lavorativa in turni e della riduzione oraria prevista all'articolo 22 del CCNL 01/04/1999.

3. Gli articoli 12 e 13 del contratto decentrato integrativo aziendale del 21/3/2005 sono disapplicate. Le parti concordano sulla necessità di provvedere alla revisione del sistema di valutazione permanente approvato con l'accordo del 21/12/2000 sulla base di specifici criteri generali da definirsi nell'ambito del vigente sistema di relazioni sindacali.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

PARTE II  
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE BIENNIO ECONOMICO  
2008/2009 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2008

*Articolo 7  
Durata e decorrenza*

1. Le disposizioni recate ai successivi articoli anno decorrenza dal 1/1/2008 al 31/12/2009 e non sono rinnovabili, se non per effetto di specifici incontri di contrattazione decentrata.

*Articolo 8  
Determinazione delle risorse*

1. Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2008 ammontano ad € 78.783,10 al netto delle risorse stabilizzate al fondo per le progressioni economiche e al fondo per le indennità di comparto pari ad € 73.490,47.

2. Le risorse decentrate disponibili per l'esercizio 2009 saranno puntualmente determinate dall'Amministrazione a consuntivo nel rispetto dell'articolo 3 del contratto decentrato integrativo aziendale del 21/3/2005.

*Articolo 9  
Destinazione delle risorse*

1. Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2008 determinate al comma 1 del precedente articolo 8, sono ripartite tra le seguenti destinazioni:

a) Fondo per le indennità di turno e maggiorazioni per orario di lavoro prestato in giornata festiva, orario notturno e notturno festivo	€ 27.780,00
b) Fondo per le indennità di reperibilità	€ 4.790,00
c) Fondo per le indennità di rischio	€ 6.840,00
d) Fondo per le indennità di maneggio valori	€ 0,00
e) fondo per le indennità per attività disagiate	€ 3.060,00
f) Fondo per le specifiche responsabilità	€ 0,00
g) fondo per le specifiche responsabilità protezione civile	€ 2.650,00
h) fondo per le progressioni economiche (incremento 2008)	€ 3.595,80
i) Fondo per la produttività	€ 30.067,30
g) fondo per l'incentivo art.92 D.Lgs. 12 aprile 1996 n.163	€ 0,00
Totale	€ 78.783,10

*Articolo 10  
Progressioni economiche*

1. Il fondo per le progressioni economiche è incrementato per l'anno 2008 per l'importo previsto al precedente articolo 24 lettera h).

2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate per le selezioni finalizzate all'attribuzione della progressione economica nella categoria con decorrenza giuridica dal 1/1/2008 pari a n.3 unità in categoria B e 3 unità in categoria C. Pari al 25% del personale complessivamente impiegato nell'Ente.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

3. Le parti stabiliscono che nell'ambito degli incontri previsti dall'articolo 7 comma 3, saranno fissati limiti percentuali all'interno delle singole categorie al fine di consentire l'incentivazione selettiva del personale attraverso l'istituto delle progressioni economiche.

*Articolo 11*  
*Distribuzione delle risorse esercizio 2008*

1. Le risorse individuate ai fondi lettera a), b), c), e), g) dell'articolo 9 sono distribuiti per far fronte ai corrispondenti compensi per le fattispecie e valori individuati nel contratto decentrato integrativo aziendale del 21/03/2005, o dalla contrattazione collettiva nazionale, al personale individuato dal Direttore del Parco o dai Responsabili di settore con propri atti organizzativi.